

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"IL CIRENEO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)"

(Aggiornato al Codice del Terzo Settore e successive modifiche)

Premessa e principi

L'Associazione "IL CIRENEO - Organizzazione di Volontariato (ODV)" (di seguito, "Associazione" o "Ente") è apartitica e opera senza scopo di lucro per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirandosi ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia, pluralismo, uguaglianza e di non discriminazione. L'Associazione richiederà l'iscrizione nella sezione "Organizzazioni di Volontariato" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), iscrizione che produce effetto costitutivo ai fini della qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi della normativa vigente. L'Associazione si conforma alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, tra cui quelle in materia di partecipazione a distanza e voto elettronico, soglie per gli organi di controllo e di revisione e termini di deposito presso il RUNTS.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITÀ

Articolo 1 - Denominazione e sede

L'Associazione assume la denominazione "IL CIRENEO - Organizzazione di Volontariato (ODV)". La sede legale è in San Giovanni Rotondo (FG), Via Don Milani n. 3C. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.

L'Associazione, in quanto ODV, è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito, "CTS"). L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Articolo 2 - Scopi, finalità e attività di interesse generale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore di terzi e con l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del CTS:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a, art. 5 CTS), con particolare riferimento all'accoglienza temporanea, anche in strutture abitative, di persone in condizione di disagio socio-economico;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i, art. 5 CTS);

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k, art. 5 CTS);

d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u, art. 5 CTS).

L'Associazione svolge le proprie attività senza alcuna discriminazione e nel rispetto della dignità di ogni persona.

Articolo 3 - Attività diverse

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, in presenza di specifica previsione statutaria o regolamentare, e nel rispetto dei criteri e limiti previsti dal D.M. MLPS 19 maggio 2021, n. 107 (tra cui gli indicatori quantitativi del 30%/66%) e dall'art. 6 CTS. La secondarietà e la strumentalità sono documentate nel bilancio e nella relazione di missione. Il Consiglio Direttivo è delegato a individuare le attività diverse da svolgere nei limiti di cui al presente articolo.

Articolo 4 - Assenza di scopo di lucro e destinazione del patrimonio

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi

di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse. Il patrimonio, comprensivo di ricavi e proventi comunque denominati, è destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie e al perseguimento delle finalità dell'Ente, secondo i principi del Codice del Terzo Settore.

TITOLO II

BASE ASSOCIATIVA, VOLONTARI E LAVORO

Articolo 5 - Categorie, ammissione e trasparenza della base associativa

La base associativa è composta da:

Soci ordinari (persone fisiche): partecipano alla vita associativa con diritto di voto.

Soci volontari: soci ordinari che prestano attività di volontariato con continuità.

Sostenitori: persone fisiche o enti che condividono le finalità e contribuiscono alle attività; non esercitano diritti di voto né elettorali.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non



può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge per le Organizzazioni di Volontariato. Possono far parte dell'Associazione, oltre alle persone fisiche, anche altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e che intendano contribuire al raggiungimento degli scopi statutarî; tali enti partecipano nella persona di un loro rappresentante. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

La domanda di ammissione è presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale delibera entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento sulla base di criteri non discriminatorî, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, valutando la condivisione delle finalità associative, l'idoneità morale e l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla legge o dai regolamenti interni. La deliberazione di ammissione è comunicata per iscritto all'interessato ed è annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo motiva la deliberazione e la comunica per iscritto all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di adozione. Il richiedente può, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si



pronunci l'Assemblea, la quale delibera in via definitiva in occasione della successiva convocazione, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del CTS.

In caso di domanda di ammissione presentata da un minore, la stessa dovrà essere firmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Articolo 6 - Diritti politici e doveri degli associati

Elettorato attivo: spetta ai soci ordinari decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del CTS. Ciascun associato ha un voto, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del CTS.

Elettorato passivo: spetta a tutti i soci ordinari in possesso dell'elettorato attivo, nel rispetto della parità di accesso alle cariche.

Diritto di esame dei libri sociali: gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del CTS. La richiesta è presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, che vi provvede entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta; l'esame avviene presso la sede sociale, in modalità tali da non compromettere la riservatezza dei dati personali di terzi ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa vigente, e gli associati possono estrarne copia a proprie spese.

L'adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:



a) piena accettazione dello Statuto, delle sue finalità, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; b) il pagamento della quota associativa annuale, ove prevista, e delle quote periodiche per le varie attività; c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione; d) osservanza dei principi etici dell'Associazione e rispetto delle politiche di prevenzione dei conflitti di interesse e delle regole di trasparenza.

L'adesione all'Associazione comporta i seguenti diritti: a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, nei limiti indicati dal presente articolo; c) accedere alle cariche associative, nei limiti indicati dal presente articolo; d) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

Articolo 7 - Quota associativa e intrasmissibilità

Gli associati sono tenuti al pagamento dell'eventuale quota annuale di associazione, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità, secondo quanto disciplinato dall'articolo successivo.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento



ordinario. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Le somme versate a titolo di quota associativa e le quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento a sostegno economico dell'Associazione. Non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili, né per atto tra vivi né mortis causa.

Articolo 8 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di socio si perde per recesso, per decesso, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa (morosità) e per esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere comunica per iscritto la propria decisione al Consiglio Direttivo, che ne prende atto con propria deliberazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale, previa comunicazione scritta all'associato moroso con assegnazione di un congruo termine per provvedere al versamento.

L'associato decaduto può presentare nuova domanda di



ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri, nei confronti degli associati che: a) non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali; b) arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon nome. Avverso la deliberazione di esclusione, l'associato può presentare ricorso all'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, si pronuncia in via definitiva in occasione della successiva convocazione.

Articolo 9 - Volontari, registro, rimborsi e assicurazioni

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

Il volontariato è attività personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro, anche indiretto. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. I volontari non occasionali sono iscritti in



apposito Registro dei volontari, numerato e vidimato secondo la prassi amministrativa vigente; la richiesta di vidimazione e il Registro sono esenti da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del CTS.

Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento o da delibera dell'Assemblea, nel rispetto della disciplina vigente. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i volontari contro infortuni, malattie connesse all'attività e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

Articolo 10 - Lavoro retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del CTS, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento o per qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del CTS.

I rapporti di lavoro retribuiti non possono essere instaurati con gli associati, i quali prestano sempre attività libera,

spontanea e gratuita in qualità di volontari.

L'Associazione assicura, nei rapporti con il personale retribuito, separazione tra funzioni di indirizzo e gestione, trasparenza degli incarichi, congruità dei compensi e rotazione degli affidamenti compatibilmente con la normativa applicabile.

TITOLO III

ORGANI, DEMOCRAZIA E BUONA AMMINISTRAZIONE

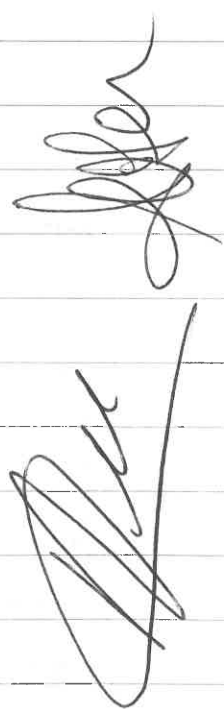
Articolo 11 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea; b) la Commissione Verifica Poteri ed Elettorale (CVPE), quando istituita per le tornate elettorali; c) il Consiglio Direttivo; d) il Presidente; e) l'Organo di controllo (monocratico o collegiale), quando obbligatorio o deliberato; f) il Revisore legale o la Società di revisione, quando obbligatori.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del CTS, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 12 - Assemblea: convocazione, partecipazione e ordine dei lavori

L'Assemblea è l'organo sovrano. È convocata dal Presidente ovvero su richiesta motivata di almeno un decimo degli

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right margin of the page.



associati, con avviso contenente data, ora, luogo o modalità telematiche, ordine del giorno ed elenco degli aventi diritto. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna a mano, lettera, e-mail, PEC) purché vi possa essere riscontro dell'avvenuta comunicazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo particolari esigenze che ne possano giustificare la convocazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

E' ammessa la partecipazione a distanza e l'espressione del voto per via elettronica, purché sia verificata l'identità dei partecipanti e siano garantiti buona fede e parità di trattamento; può essere previsto il voto per corrispondenza, secondo le modalità disciplinate dal successivo articolo. Le candidature alle cariche sociali sono raccolte con congruo preavviso e rese pubbliche prima della seduta.

Articolo 13 - Competenze dell'Assemblea e quorum

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria e in sede straordinaria.

All'Assemblea ordinaria sono inderogabilmente riservate, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del CTS, le seguenti competenze:

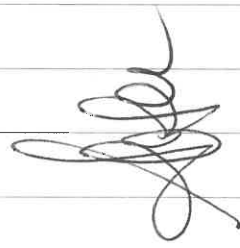
a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;



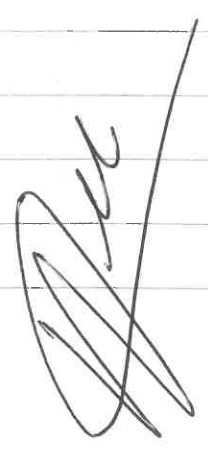
b) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approvazione del bilancio di esercizio e, quando previsto, del bilancio sociale; d) deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione delle relative azioni di responsabilità; e) approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; f) deliberazione sugli eventuali ricorsi presentati dagli associati esclusi e sui ricorsi di aspiranti associati non ammessi; g) deliberazione su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

All'Assemblea straordinaria sono riservate: a) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto; b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; c) la devoluzione del patrimonio residuo.

Quorum dell'Assemblea ordinaria: in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un giorno dalla prima, è valida qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei voti dei presenti.



Quorum dell'Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie: è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto in prima convocazione e con la





presenza della maggioranza degli aventi diritto in seconda convocazione; delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Quorum dell'Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio: è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del codice civile.

Articolo 14 - Voto, deleghe e principio del voto singolo

Ogni associato ha un voto, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2538, secondo comma, del codice civile. È ammessa una sola delega per socio; non sono consentite deleghe in bianco né cumuli superiori a uno, al fine di assicurare effettiva partecipazione. La delega deve essere conferita per iscritto, è nominativa e non può essere oggetto di subdelega.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, si privilegia il voto segreto e si adottano schede e verbali che assicurino tracciabilità e trasparenza degli esiti. In caso di votazioni su persone o in presenza di conflitti di interesse, il soggetto interessato non partecipa alla votazione.

Articolo 15 - Commissione Verifica Poteri ed Elettorale (CVPE)

Per le tornate elettorali e per le deliberazioni ritenute di



particolare rilevanza, l'Assemblea può nominare una Commissione Verifica Poteri ed Elettorale (CVPE). La CVPE è composta di norma da tre membri, scelti dall'Assemblea tra i soci ordinari che: a) siano iscritti da almeno cinque anni nel libro soci; b) non siano candidati alle cariche oggetto di votazione nella medesima tornata elettorale; c) non facciano parte del Consiglio Direttivo in carica, salvo che l'Assemblea deliberi diversamente per motivate esigenze di funzionamento; d) non si trovino in situazione di conflitto di interessi rispetto alle operazioni di voto. La CVPE è nominata dall'Assemblea, all'inizio della seduta, con votazione a maggioranza semplice dei presenti e rimane in carica per la sola durata di quella assemblea o tornata elettorale.

La CVPE ha i seguenti compiti: a) verifica della regolarità dell'elenco degli aventi diritto al voto, delle deleghe e delle presenze; b) verifica di ammissibilità delle candidature alle cariche sociali, sulla base dello Statuto e dei regolamenti; c) vigilanza sulle operazioni di voto e di scrutinio; d) risoluzione immediata delle contestazioni procedurali che insorgano durante le operazioni di voto; e) predisposizione e sottoscrizione del verbale di esito delle votazioni, da allegare al verbale dell'Assemblea. La CVPE agisce nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità dei lavori assembleari, garantendo la parità di

trattamento di tutti i soci aventi diritto.

Articolo 16 - Consiglio Direttivo: composizione e durata

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 12 (dodici) membri, eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari in possesso dell'elettorato passivo. Tutti i componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio resta in carica due anni ed è rieleggibile. In occasione di ogni elezione, l'Assemblea ne delibera preliminarmente il numero e decide se provvedere anche alla nomina delle relative cariche (Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere) oppure se demandare tale compito allo stesso Consiglio. Nel caso in cui l'Assemblea non abbia provveduto ad individuare le relative cariche, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

In caso di dimissioni o cessazione, per qualunque causa, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentra il primo (e i successivi) dei non eletti; il consigliere subentrato resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. In caso di dimissioni o cessazione della maggioranza dei componenti, decade l'intero organo e il Presidente deve convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea dei soci per



il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera a), del CTS.

Le cariche sono svolte a titolo gratuito; sono ammessi esclusivamente i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 17 - Riunioni e competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. La convocazione avviene con un preavviso di almeno otto giorni nei casi ordinari; in caso di urgenza può essere convocato anche telefonicamente. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Decade il consigliere assente ingiustificato per tre riunioni consecutive.

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con esclusione delle materie riservate per legge o per Statuto all'Assemblea. In particolare, il Consiglio Direttivo:

a) redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) predispone il bilancio di esercizio e, quando previsto, il

bilancio sociale, la relazione di missione e il rendiconto delle raccolte fondi, da sottoporre all'Assemblea;

c) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, incluse convenzioni con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 55-56 del CTS;

d) delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati, nel rispetto dei criteri di non discriminazione previsti dall'art. 23 del CTS, salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea;

e) predispone i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

f) determina l'ammontare dell'eventuale quota associativa annuale e le modalità di versamento;

g) cura la tenuta dei libri sociali e del Registro dei volontari;

h) provvede agli adempimenti fiscali, contributivi e agli obblighi verso il RUNTS;

i) delibera l'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili;

j) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, nei limiti di cui all'art. 33 del CTS;

k) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale;

l) ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati



dal Presidente;

m) assicura la copertura assicurativa dei volontari ai sensi dell'art. 18 del CTS;

n) esercita ogni altro potere necessario e funzionale alla gestione sociale non riservato per legge o per Statuto all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Il Consiglio adotta un Codice etico, una Policy anticorruzione e una Policy rimborsi spese.

Articolo 18 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e ne ha la firma sociale. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne sottoscrive i verbali e sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. Vigila sull'osservanza dello Statuto, sull'attuazione delle deliberazioni assembleari e consiliari, nonché sull'adempimento degli obblighi di legge, ivi compresi quelli derivanti dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. In caso di urgenza, può adottare provvedimenti indifferibili, da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal

Vicepresidente.

Articolo 19 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione, tiene aggiornati i libri sociali (libro degli associati, verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi e i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato dall'Assemblea nei casi e secondo i limiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, ovvero qualora facoltativamente istituito dall'Assemblea. Ai suoi componenti si applica l'art. 2399 del codice civile e gli stessi sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, ed esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di



utilità sociale. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. Si applica, per quanto compatibile, l'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 21 - Revisore legale dei conti o Società di revisione

L'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nei casi e secondo i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni. Si applica, per quanto compatibile, l'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 22 - Riunioni degli organi sociali in videoconferenza

Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio-videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;



c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa è dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni assunte fino alla sospensione restano valide.

TITOLO IV

GESTIONE ECONOMICA, TRASPARENZA E RUNTS

Articolo 23 - Risorse economiche e raccolta fondi

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse dell'Associazione provengono da: quote associative e contributi annuali e straordinari degli associati; contributi pubblici e privati, liberalità e lasciti; proventi da attività di interesse generale; proventi da attività diverse nei limiti di legge; entrate da raccolte fondi continuative



o occasionali; rendite del patrimonio mobiliare e immobiliare; rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici; proventi occasionali coerenti con le finalità istituzionali. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Le erogazioni liberali a favore delle ODV godono dei regimi fiscali previsti dal CTS, fermo il requisito di utilizzo delle liberalità secondo l'art. 8 del CTS e la condizione dell'iscrizione al RUNTS; la detrazione IRPEF del 35% è riconosciuta alle condizioni e nei limiti di legge.

Articolo 24 - Bilancio, rendicontazione e deposito

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio secondo i modelli vigenti, corredato, quando previsto, da relazione di missione. Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate siano inferiori al limite di legge, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio è approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. I bilanci e i rendiconti delle raccolte fondi sono depositati presso il

RUNTS entro i termini previsti dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni. L'Ente documenta in bilancio la secondarietà e la strumentalità delle eventuali attività diverse.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto, dal quale risultino, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna. Il rendiconto è depositato nel RUNTS unitamente al bilancio di esercizio.

Articolo 25 - Adempimenti RUNTS e pubblicità legale

Il legale rappresentante, o un suo delegato, cura gli adempimenti verso il RUNTS (iscrizione, depositi, aggiornamenti) ai sensi delle regole operative vigenti. Gli atti principali (Statuto, bilanci, organigramma, policy chiave) sono resi conoscibili ai soci con idonee forme di pubblicità.

TITOLO V

LIBRI SOCIALI, INTEGRITÀ E REGOLE INTERNE

Articolo 26 - Libri sociali e diritto di consultazione

Oltre alla tenuta dei libri e delle scritture contabili



prescritti dagli artt. 13 e seguenti del CTS, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali: libro degli associati; Registro dei volontari; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri organi sociali eventualmente istituiti, tenuto a cura dello stesso organo.

I verbali sono redatti in modo analitico e trasparente, riportando convocazione, presenze, quorum, dinamica del dibattito, votazioni con esiti numerici e, se del caso, elementi essenziali delle ragioni di voto. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità indicate all'art. 6 del presente Statuto.

Articolo 27 - Conflitti di interesse, integrità e controlli interni

I componenti degli organi sociali e i soci incaricati dichiarano situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, astenendosi dalle deliberazioni in cui il conflitto si manifesta. Sono vietate utilità non giustificate o trattamenti preferenziali. Le spese sono autorizzate e giustificate con documenti probatori; i pagamenti seguono criteri di tracciabilità secondo legge.

Articolo 28 - Regolamenti interni

L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio Direttivo,

regolamenti attuativi in materia di: volontariato e formazione; rimborsi spese; procedure elettorali; gestione delle raccolte fondi; gestione documentale e privacy; uso del logo e comunicazione; commissioni tematiche. I regolamenti garantiscono semplicità applicativa, controlli chiari e verificabilità da parte dei soci.

TITOLO VI

MODIFICHE STATUTARIE, CONTROVERSIE, SCIoglimento E

DEVOLUZIONE

Articolo 29 - Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum di cui all'art. 13 del presente Statuto.

Articolo 30 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i suoi associati, nonché tra gli associati medesimi, aventi ad oggetto l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali - e che per legge possano formare oggetto di compromesso - sono devolute al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre probiviri. Ciascuna parte nomina un proprio arbitro; il terzo arbitro, con funzioni di presidente, è nominato di comune accordo dai due arbitri così designati o, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Presidente



dell'Ordine degli Avvocati di Foggia su istanza della parte più diligente.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e senza formalità di procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio, e pronuncia il lodo entro novanta giorni dall'accettazione dell'incarico. Il lodo è vincolante tra le parti.

Prima di adire il Collegio arbitrale, le parti esperiscono un tentativo di conciliazione bonaria innanzi al Consiglio Direttivo, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta scritta della parte interessata. In caso di mancato accordo o in difetto di pronuncia del Consiglio nel termine, le parti possono adire il Collegio arbitrale.

Restano sottratte alla presente clausola le controversie per le quali la legge preveda la competenza inderogabile del giudice ordinario.

Articolo 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, per qualunque causa, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, secondo

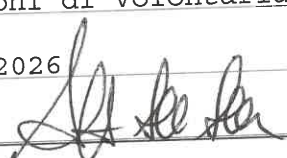
quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive
modifiche e integrazioni.

Articolo 32 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche, nonché la normativa e la prassi amministrativa in materia di Enti del Terzo Settore e Organizzazioni di Volontariato.

San Giovanni Rotondo, 8 giugno 2026

Il Presidente dell'Assemblea



Il Segretario

